

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPAGNOL	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) COCCIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIAN LUCA GRECO

Seduta del 08/04/2026

FATTO

Parte ricorrente, correntista della banca resistente, lamenta la negligenza di quest'ultimo nella negoziazione di un assegno postale vidimato di € 46.900,00 presentato per l'incasso - in relazione al quale è controverso il rilascio della c.d. "bene emissione" - e che si sarebbe poi rivelato contraffatto. Il ricorrente richiede il risarcimento del danno patito, quantificato nell'importo facciale del titolo, oltre ad interessi e alla refusione delle spese legali sostenute.

Parte ricorrente ha affermato di aver ricevuto l'assegno in questione da un terzo come corrispettivo della vendita della propria autovettura e di essersi recato presso la filiale dell'intermediario al fine di versare l'assegno postale vidimato consegnato dall'acquirente, richiedendo al direttore della filiale di verificare l'assegno in quanto "di lì a poco" avrebbe concluso il passaggio di proprietà dell'autovettura e ricevendo da questi rassicurazioni circa la genuinità del titolo, poi accreditato sul proprio conto corrente.

Dopo aver proceduto al passaggio di proprietà dell'autovettura, riceveva una telefonata da parte dei Carabinieri, che le rappresentavano una probabile truffa ai propri danni. In questa circostanza, nel visionare l'estratto del conto corrente si avvedeva

dell'avvenuto storno dell'assegno, che era risultato impagato, e provvedeva a sporgere denuncia ai Carabinieri.

Parte ricorrente ritiene dunque che l'intermediario sia responsabile per non aver effettuato tutte le verifiche richieste sulla base dei doveri di diligenza professionale imposti ad un soggetto qualificato ai sensi dell'art. 1176, comma 2 c.c., non avvedendosi di alcune anomalie sul titolo e rilasciando comunque il "bene emissione". L'intermediario resistente nega di aver rilasciato un "bene emissione" in relazione all'assegno poi rivelatosi contraffatto, affermando di aver rammentato al cliente che il titolo sarebbe stato in ogni caso negoziato con la clausola "salvo buon fine" e che, in attesa di conferma dell'incasso dell'assegno, il rischio del "buon fine del titolo" gravava sul titolare del conto corrente.

Parte resistente ritiene dunque che la richiesta della parte ricorrente sia pretestuosa e volta a scaricare sull'intermediario negoziatore le conseguenze della propria negligenza, testimoniata anche dall'aver sottostimato gli evidenti indizi di anomalia della compravendita che si apprestava a concludere (potenziale acquirente offertosi a seguito dell'inserimento nel portale "S***.it" di un annuncio per la vendita di un'autovettura, poi formalmente acquistata dal cugino dell'interlocutore che avrebbe effettuato il pagamento presso la sua filiale; rifiuto dell'utilizzo del più sicuro bonifico istantaneo).

DIRITTO

La parte ricorrente riferisce di essere stata vittima di una truffa in occasione della vendita di una sua vettura, per la quale ha ricevuto in pagamento un assegno postale vidimato di € 46.900,00, poi rivelatosi contraffatto.

La medesima ricorrente contesta all'intermediario – in qualità di banca negoziatrice del predetto titolo, per il quale non veniva rilasciato il bene emissione – la negligente negoziazione dell'assegno.

Il Collegio rileva preliminarmente che l'assegno in questione è stato negoziato con la procedura interbancaria C.I.T., della quale viene prodotta in atti evidenza con esito impagato per "assegno falso/contraffatto/clonato".

L'assegno è stato accettato in versamento con riserva di verifica e salvo buon fine, come risulta dalla ricevuta di versamento dell'assegno del 21/05/2025, sottoscritta da parte ricorrente, depositata in atti. Ciò comporta che il relativo importo è disponibile appena decorsi i termini indicati nei fogli informativi e nel contratto di conto corrente, anch'esso depositato in atti. La circostanza che l'importo dell'assegno postale vidimato versato sia accreditato immediatamente sul conto corrente non rileva dunque in merito all'effettivo pagamento dell'assegno, che interviene solo una volta trascorsi i termini entro i quali la banca emittente può comunicare l'eventuale impagato.

Nel ricorso e nella denuncia la parte ricorrente ha dichiarato che, il 21/05/2025, il direttore della filiale dell'intermediario l'avrebbe rassicurata circa la genuinità dell'assegno postale portato all'incasso. L'intermediario riferisce invece di non aver rilasciato alcun "bene emissione" in relazione al titolo. Nello specifico la parte resistente eccepisce che il personale della propria filiale si è espressamente rifiutato di dar seguito alla richiesta avanzata dal cliente, non effettuando pertanto alcuna telefonata finalizzata a chiedere conferma della bene emissione dell'assegno. Della telefonata effettuata alla banca emittente non si fa cenno neanche nella denuncia/querela

presentata dal ricorrente presso i Carabinieri, ove si parla solo di “circa quindici minuti di verifiche”.

Nel caso di specie il Collegio ritiene, in conformità con quanto statuito dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 20978/2020, che non sussista una responsabilità della banca negoziatrice, in quanto il ricorrente non ha provato di aver ricevuto la disponibilità dell'intermediario resistente di richiedere il bene emissione (circostanza decisamente negata da controparte) né, tanto meno, di aver ricevuto conferma della bontà del titolo (in senso analogo si veda pure Collegio di Torino, decisione n. 7558/2023).

D'altra parte, il ricorrente non dichiara né dimostra di aver adottato alcuna cautela né effettuato alcun controllo per sincerarsi dell'identità e dell'affidabilità del compratore, peraltro sostituito in corso di trattativa. Ha peraltro proceduto al trasferimento dell'auto senza attendere l'esito della negoziazione del titolo, rinunciando altresì all'utilizzo di uno strumento di pagamento più sicuro, quale il bonifico istantaneo.

Posto quanto sopra e tenuto altresì conto del fatto la negoziazione dell'assegno era stata espressamente effettuata con riserva di verifica e salvo buon fine, il Collegio ritiene che all'intermediario negoziatore non possa imputarsi una violazione dei criteri di diligenza professionale per non aver riscontrato alcune anomalie non rilevabili *ictu oculi*, tra le quali un minimo disallineamento del codice “data matrix” e l'assenza di uno sportello dell'intermediario emittente al civico riportato nello spazio riservato alla firma di emissione.

La domanda di rimborso dell'assegno per cui è controversia deve quindi essere respinta così come quella di rimborso delle spese legali, che seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE f.f.